



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 6197

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 25.03.2021

OGGETTO: Ordinanza di emergenza sanitaria finalizzata ad individuare i servizi comunali "indifferibili" da rendere in presenza dei dipendenti comunali

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19;

PRESO ATTO che il Governo con diversi DPCM, a partire dal mese di marzo 2020, ha emanato disposizioni in merito all'adozione di idonee misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO da ultimo il DPCM del 02/03/2021 il quale all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

“ 1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ORDINA

che, fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19 come stabilita da apposita delibera del Consiglio dei Ministri, le seguenti attività siano definite quali attività indifferibili da rendere in presenza:

- Attività della Protezione Civile;
- Attività della polizia Locale;
- Attività dello Stato civile (morte e nascite), servizi cimiteriali (inerenti il trasporto, il ricevimento e l'inumazione) e della polizia mortuaria;
- Attività del protocollo comunale
- Attività urgenti dei servizi finanziari;
- Attività inerenti il servizio sociale;
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività connessa alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e del servizio idrico integrato.

Dalla residenza municipale, 25.03.2021

IL SINDACO
Dott. Fabio Di Lorenzi

